



Ministero degli Affari Esteri

Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all'Estero e le Politiche Migratorie

VISTO di LUNGA DURATA (D)

(oltre 90 giorni)

COMUNICAZIONE ALLO STRANIERO

“diritti e doveri dello straniero relativi agli ingressi e soggiorni di lunga durata”

(Per titolari di visto rilasciato dall'Italia per: **Adozione; Cure mediche; Lavoro autonomo; Lavoro subordinato; Lavoro subordinato/sport; Lavoro subordinato/spettacolo; Lavoro subordinato/marittimi; Missione; Motivi familiari; Motivi religiosi; Residenza elettiva; Ricerca; Reingresso; Studio; Studio-Tirocinio; Studio-formazione professionale; Vacanze-lavoro; Volontariato.**)

PARTE GENERALE

Ai sensi della normativa italiana in tema di comunicazione, ingresso e soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'art. 2, comma 6 e 9, art. 4 e 5 del [Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ai sensi dell'articolo 5 comma 8-bis del [DPR 394 del 1999](#) e, ai fini dell'ingresso e circolazione nell'area Schengen, ai sensi dell'art.47 comma 1 lettera i) del Regolamento CE n. 810/2009 ([Codice dei Visti](#)) si comunica quanto segue.

Il visto d'ingresso di lunga durata (o lungo soggiorno) è un'autorizzazione rilasciata e necessaria ai fini di un soggiorno previsto nel territorio dello Stato di rilascio la cui durata sia superiore a 90 giorni. Tutti i cittadini non comunitari che intendono soggiornare per qualsiasi motivo sul territorio di uno Stato appartenente all'Unione Europea devono essere muniti di un visto nazionale d'ingresso di lunga durata, che può avere una durata da 91 a 365 giorni. Il possesso di un visto di lunga durata, prevede e comporta quanto segue:

- **VN “Visto Nazionale” (tipo D)**, è un visto di lunga durata (o lungo soggiorno) rilasciato da uno degli Stati membri in conformità della propria legislazione interna o di quella dell'Unione, ed è valido per un soggiorno di oltre 90 giorni nel territorio dello Stato che lo ha rilasciato.
- L'Autorità di polizia è titolata a precludere l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, anche se in possesso di un regolare visto, qualora non riscontri le condizioni d'ingresso ed i requisiti di ammissione nel territorio dello Stato stabilite dall'art. 5 del Regolamento CE 562/2006 ([Codice Frontiere Schengen](#)) relativo al regime di attraversamento delle frontiere, la cui competenza spetta alle Autorità di polizia preposte.
- Ad eccezione degli ingressi per soggiorni nazionali riconducibili ad attività retribuita e remunerata o di quelli che hanno un'autonoma disciplina di riferimento relativa ai mezzi economici richiesti, con la Direttiva del Ministero dell'Interno del 01.03.2000 sono stabiliti i criteri di definizione dei mezzi economici richiesti e sono quantificati i mezzi di sussistenza da dimostrare, nell'ambito delle condizioni per l'ingresso nel territorio italiano e per il rilascio del visto. La tabella è esposta al pubblico nei locali dell'Ambasciata/Consolato o consultabile al seguente link <http://www.poliziadistato.it/articolo/226/>.
- In virtù del [regolamento UE 265/2010](#) è esteso il principio dell'equipollenza tra permesso di soggiorno e visto per soggiorni di breve durata rilasciato dagli Stati membri che applicano integralmente ***l'Acquis di Schengen***¹.
Il visto nazionale per soggiorni di lunga durata ha quindi la stessa efficacia del permesso di soggiorno per quanto riguarda la libertà di circolazione del titolare del visto nello spazio Schengen. Di conseguenza, il titolare di un visto nazionale per soggiorni di lunga durata rilasciato da uno Stato membro è autorizzato a circolare e soggiornare in altri Stati membri per 90 giorni ogni 180 giorni, nel periodo di validità del visto, alle stesse condizioni del titolare di permesso di soggiorno, sempreché sono ritenute soddisfatte le condizioni d'ingresso del [Codice Frontiere Schengen](#).

¹ I Paesi che applicano integralmente l'Acquis Schengen sono: [Cos'è lo spazio Schengen? - Consilium](#)

- Il cittadino straniero, benché in possesso di un visto nazionale di lunga durata (o lungo soggiorno, VN-tipo D), se esercita il diritto di libera circolazione e soggiorno in altri Stati membri per 90 giorni ogni 180 giorni, nel periodo di validità del visto o del permesso di soggiorno, in applicazione del principio di cui al predetto regolamento [UE 265/2010](#), è tenuto ad informarsi presso le Autorità dell'altro Stato membro presso cui si reca, sulle procedure da seguire relativamente alla dichiarazione della propria presenza e al rispetto delle norme relative al soggiorno di breve durata nel territorio di quello Stato.
- Sul sito [dell'Unione Europea](#) può essere consultata altresì, in diverse lingue, la normativa europea in materia di ingresso nel territorio Schengen e di libera circolazione attinente i brevi soggiorni, tra questi il Regolamento CE562/2006 ([Codice Frontiere Schengen](#)).
- Sui siti istituzionali del [Ministero dell'Interno](#), del [Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale](#), della [Polizia di Stato](#), sul [Portale Immigrazione](#) e delle [Poste Italiane](#), possono essere consultate maggiori dettagliate informazioni correlate alle norme, procedure e disciplina sull'immigrazione, attinenti ai visti di ingresso e ai permessi di soggiorno.
- Ogni ulteriore informazione non espressamente contemplata nel presente avviso o nei siti istituzionali sopra citati, potrà essere richiesta, sul territorio nazionale direttamente al [Ministero dell'Interno](#) o alle [Questure dipendenti](#) per territorio, competenti per l'Italia in materia migratoria e di soggiorno.
- **Importante:** ai sensi della normativa italiana, un provvedimento di espulsione può essere adottato nei confronti dello straniero che è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera o si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza delle previste comunicazioni, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto (salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore), ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato, oppure è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo.
- Il cittadino straniero entro 8 (otto) giorni lavorativi, dall'ingresso in Italia, deve adempiere agli obblighi derivanti dalle norme relative al soggiorno sul territorio dello Stato italiano, avanzando istanza di richiesta di Permesso di Soggiorno, attinente alla stessa finalità indicata sul visto, nei seguenti modi:

TIPOLOGIE DI VISTO

1) **Adozione; Lavoro autonomo; Lavoro subordinato/sport; Lavoro subordinato/spettacolo; Lavoro subordinato/marittimi; Missione; Motivi religiosi; Residenza elettiva; Studio; Studio/Tirocinio; Studio/Formazione professionale;**

Per gli ingressi avvenuti per tali finalità, in virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA, le istanze di rilascio di permesso di soggiorno dovranno essere presentate dall'interessato spedendo la richiesta di permesso presso gli Uffici Postali abilitati ([Sportello Amico](#)), utilizzando appositi kit disponibili presso gli stessi uffici postali. [I Patronati ed i Comuni abilitati](#) (vedi voce "Ricerca strutture") assicureranno a **titolo gratuito** e nell'ambito dei loro fini istituzionali un'attività di informazione, consulenza ed assistenza allo straniero finalizzata alla corretta predisposizione delle istanze che dovranno poi essere spedite. L'Ufficio Postale al momento della spedizione rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere, collegandosi al [Portale Immigrazione](#), lo stato della pratica, l'ufficio postale provvede altresì a comunicare all'interessato la data dell'appuntamento per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici. La Questura provvederà, successivamente, ad informare l'interessato per la consegna del permesso di soggiorno.

Nota: Per gli ingressi aventi finalità di "tirocinio", lo straniero una volta in Italia dovrà subito presentarsi presso l'ente/soggetto ospitante presso il quale dovrà svolgere il tirocinio formativo e di orientamento.

2) **Cure mediche**

Per gli ingressi aventi finalità di **cure mediche**, il "Permesso di Soggiorno" deve essere richiesto direttamente all'ufficio Immigrazione della [Questura territorialmente competente](#) del luogo dove lo straniero risiede/domicilia.

3) **Lavoro Subordinato; Ricerca; Motivi familiari;**

Per gli ingressi aventi finalità di **lavoro subordinato**, (articoli 22, 24, 27, o 27 quater del [Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), di **ricerca** scientifica (articolo 27 ter del [Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#)) o di **motivi familiari** (ricongiungimento familiare/familiare al seguito, articolo 29 del [Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#)), il cittadino straniero dovrà prima recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (S.U.I.) della prefettura territorialmente competente che ha rilasciato il preventivo nulla osta, per compilare e sottoscrivere la documentazione di rito e ritirare il modulo relativo alla richiesta di permesso di soggiorno, che dovrà, poi, spedire personalmente presso un Ufficio Postale abilitato ([Sportello Amico](#)), utilizzando appositi kit disponibili presso gli stessi uffici postali. [I Patronati ed i Comuni abilitati](#) (vedi voce "Ricerca strutture") assicureranno a **titolo gratuito** e nell'ambito dei loro fini istituzionali un'attività di informazione, consulenza ed assistenza allo straniero finalizzata alla corretta predisposizione dei kit delle istanze che

dovranno poi essere spedite per posta. L'Ufficio Postale al momento della spedizione rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere, collegandosi al [Portale Immigrazione](#), lo stato della pratica, l'ufficio postale provvede altresì a comunicare all'interessato la data dell'appuntamento per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici. La Questura provvederà, successivamente, ad informare l'interessato per la consegna del permesso di soggiorno.

Nota: Per maggiori informazioni sulla normativa europea e su specifici diritti e benefici derivanti dal soggiorno per "Carta blu UE/Blue Card", visiti anche i siti web indicati in calce al documento relativi a: [European Blue Card](#) e [Polizia di Stato](#)

Nota: Per gli ingressi per Ricerca, trattandosi di soggiorni riferiti a persone particolarmente qualificate, lo straniero ricercatore di norma riceve un'ulteriore assistenza direttamente dall'Ente di ricerca o Università italiana presso cui svolgerà la propria attività di ricerca. Qui spesso è operativo un servizio di relazioni e accoglienza dedicata per l'espletamento delle pratiche amministrative di soggiorno, si invita il ricercatore straniero una volta in Italia a contattare l'Ente di ricerca/Università ospitante per verificare se tale servizio è attivo presso la loro struttura.

4) **Motivi Familiari (familiari di cittadino UE)**

Se sei familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino dell'Unione e chiedi la "carta di soggiorno per familiare di un cittadino dell'Unione Europea", puoi scegliere di presentare la domanda direttamente alla [Questura territorialmente competente](#) del luogo di residenza del proprio familiare, cittadino italiano o dell'Unione. In alternativa, la domanda di carta di soggiorno potrà essere presentata anche tramite un Ufficio Postale abilitato ([Sportello Amico](#)), utilizzando appositi kit disponibili presso gli stessi uffici postali. [I Patronati ed i Comuni abilitati](#) (vedi voce "Ricerca strutture) assicureranno a **titolo gratuito** e nell'ambito dei loro fini istituzionali un'attività di informazione, consulenza ed assistenza allo straniero finalizzata alla corretta predisposizione dei kit delle istanze che dovranno poi essere spedite per posta. L'Ufficio Postale al momento della spedizione rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere, collegandosi al [Portale Immigrazione](#), lo stato della pratica, l'ufficio postale provvede altresì a comunicare all'interessato la data dell'appuntamento per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici. La Questura provvederà, successivamente, ad informare l'interessato per la consegna del permesso di soggiorno.

Nota:

(1) L'Italia ha recepito ed applica la [Direttiva europea 38/2004/CE](#) in tema di libera circolazione dei cittadini europei e loro familiari (come definiti dalla stessa direttiva) all'interno dell'Unione Europea.

(2) In tema di procedure di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione e dei loro familiari non comunitari l'Italia applica le procedure della normativa nazionale, [Decreto Legislativo 30/2007](#). I familiari non comunitari (come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b del [Decreto Legislativo 30/2007](#) di cittadino dell'Unione Europea, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio italiano, devono richiedere la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione Europea". Inoltre, gli stessi familiari, sono tenuti a richiedere altresì l'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza del proprio familiare cittadino di un Paese membro dell'Unione europea.

(3) Per l'ingresso in Italia, ai fini dell'attraversamento delle frontiere Schengen, di un familiare di cittadino di uno Stato membro dell'Unione, [vedasi la nota alla voce visto per turismo sul sito web <http://vistoperitalia.esteri.it/>](#).

5) **Vacanza-Lavoro (Work-Holiday)**

Per gli ingressi avvenuti per finalità di **vacanza-lavoro**, la domanda di richiesta di "Permesso di Soggiorno" dovrà essere presentata direttamente all'ufficio Immigrazione della [Questura territorialmente competente](#) per residenza/domicilio. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per *Vacanza-Lavoro*, essendo tale categoria di visto rilasciato nel quadro di uno specifico accordo internazionale bilaterale in vigore tra l'Italia e il Paese del cittadino straniero, possono essere previsti requisiti e condizioni agevolate, anche in termini di mezzi economici richiesti per il soggiorno, copertura assicurativa o procedure specifiche per lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio italiano, si invita pertanto lo straniero a prendere visione nella banca dati dello specifico [Accordi in vigore](#) (vedi il link indicato in calce al documento).

6) **Volontariato (contingente nazionale)**

Per gli ingressi aventi finalità di **volontariato**, autorizzati con nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 27bis del [Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), per il rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero dovrà prima recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (S.U.I.) della prefettura territorialmente competente che ha rilasciato il preventivo nulla osta per volontariato, per compilare e sottoscrivere la documentazione di rito e ritirare il modulo relativo alla richiesta di permesso di soggiorno, che dovrà, poi, spedire personalmente presso un Ufficio Postale abilitato ([Sportello Amico](#)) utilizzando appositi kit disponibili presso gli stessi uffici postali.

[I Patronati ed i Comuni abilitati](#) (vedi voce "Ricerca strutture) assicureranno a **titolo gratuito** e nell'ambito dei loro fini istituzionali un'attività di informazione, consulenza ed assistenza allo straniero finalizzata alla corretta predisposizione dei kit delle istanze che dovranno poi essere spedite per posta. L'Ufficio Postale al momento della spedizione rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere,

collegandosi al [Portale Immigrazione](#), lo stato della pratica, l'ufficio postale provvede altresì a comunicare all'interessato la data dell'appuntamento per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici. La Questura provvederà, successivamente, ad informare l'interessato per la consegna del permesso di soggiorno.

Nota: Questo tipo di ingressi riguardano persone che hanno ottenuto un preventivo e specifico nulla osta per ingresso a fini di volontariato rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione (S.U.I.) e questi ingressi sono imputati su un contingente nazionale. Dall'entrata in vigore della specifica normativa dell'art. 27 bis del [Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286](#), fino a tutto il 2015, non risultano essere stati autorizzati contingenti nazionali destinati ai volontari, pertanto allo stato per questo tipo di ingressi non vengono rilasciati né nulla osta né visti di ingresso. Il visto per volontariato viene però rilasciato anche per programmi europei specifici riconducibili al [Servizio del Volontariato Europeo](#) e non a contingenti nazionali. Se lei è quindi in possesso di un visto per volontariato rilasciatogli per ingressi a valere su programmi europei, allora consulti l'apposita sezione dei diritti e doveri dello straniero riferita alla voce "Volontariato (Servizio Volontario Europeo)".

7) Volontariato (servizio volontario europeo)

Per gli ingressi aventi finalità di **volontariato**, autorizzati da parte della "[Agenzia Nazionale per i Giovani](#)" in applicazione del programma comunitario "[Gioventù in Azione –Servizio Volontario Europeo](#)". In virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA, le istanze di rilascio di permesso di soggiorno per questo tipo di ingresso dovranno essere presentate dall'interessato spedendo la richiesta di permesso presso gli Uffici Postali abilitati ([Sportello Amico](#)) utilizzando appositi kit disponibili presso gli stessi uffici postali. I [Patronati ed i Comuni abilitati](#) (vedi voce "Ricerca strutture) assicureranno a **titolo gratuito** e nell'ambito dei loro fini istituzionali un'attività di informazione, consulenza ed assistenza allo straniero finalizzata alla corretta predisposizione delle istanze che dovranno poi essere spedite. L'Ufficio Postale al momento della spedizione rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere, collegandosi al [Portale Immigrazione](#), lo stato della pratica, l'ufficio postale provvede altresì a comunicare all'interessato la data dell'appuntamento per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici. La Questura provvederà, successivamente, ad informare l'interessato per la consegna del permesso di soggiorno.

Nota: Le procedure di richiesta di soggiorno sopra elencate riguardano ingressi di volontariato di cittadini non comunitari inseriti in programmi europei di volontariato, autorizzate dall'ANG ([Agenzia Nazionale per i Giovani](#)), e riguardano partecipanti al Programma Comunitario "[Gioventù in Azione –Servizio Volontario Europeo](#)". Se lei è invece in possesso di un visto per volontariato rilasciatogli per ingressi a valere su contingenti di volontariato nazionale, [ai sensi dell'art. 27bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), allora per le procedure di soggiorno visiti l'apposita sezione dei diritti e doveri dello straniero riferita alla voce in questa pagina "Volontariato (contingente nazionale)".

8) Reingresso

Il visto di reingresso è un visto atipico, e viene rilasciato, in presenza di alcune condizioni, allo straniero già in possesso di un permesso di soggiorno ma di cui né è momentaneamente sprovvisto. Il cittadino straniero in possesso di un visto di reingresso, deve entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia rivolgersi direttamente all'ufficio Immigrazione della [Questura territorialmente competente](#) del luogo dove risiede.

Un'altra forma di "reingresso" sul territorio italiano è altresì consentita senza necessità di munirsi di un visto di reingresso, nei casi previsti e in presenza di alcune specifiche condizioni, allo straniero che abbia già fatto ingresso in Italia precedentemente con un altro visto e che abbia adempiuto alle procedure di richiesta di permesso di soggiorno ma è ancora in attesa del rilascio. Lo straniero in possesso della ricevuta che rilascia Poste Italiane, unitamente al visto di primo d'ingresso, consente allo straniero di tornare in patria per poi fare ritorno in Italia nei casi previsti, e sempreché sussistono determinate condizioni, per maggiori informazioni su questo tipo di reingresso visiti il sito <https://www.poliziadistato.it/articolo/immigrati--per-uscire-dall-italia-basta-la-ricevuta-postale>.

AVVERTENZE

- 9) **Iscrizione Anagrafica.** Tutti i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno, hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune dove intendono stabilire la propria residenza (D.Lgs 286/98 art. 6 comma 7 e DPR 394/99 art. 15).
- 10) **Accordo di Integrazione.** Dal **10 marzo 2012 è entrato in vigore** l'Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, questo nuovo strumento mira ad avviare un reale percorso di integrazione attraverso la conoscenza della lingua italiana e dei principi civici fondamentali. L'Accordo persegue la strada di stipulare un patto con un reciproco impegno a fornire da parte dello Stato gli strumenti della lingua, della cultura e dei principi generali della costituzione italiana e da parte del cittadino straniero, l'impegno al rispetto delle regole della società civile al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione basato sul principio dei crediti. L'accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta **per un lungo soggiorno** e si stipula presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della prefettura o presso la questura contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

- 11) **Copertura Sanitaria.** Ai sensi dell'art. 34 del Testo Unico n. 286/98, lo straniero ha l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) se soggiornante per motivi di Adozione, Lavoro Subordinato, Lavoro Autonomo e Motivi Familiari. Per gli altri motivi di soggiorno, lo straniero potrà invece assicurarsi contro il rischio di malattie, infortuni e per eventuale maternità mediante la stipula di una apposita Polizza Assicurativa o attraverso l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, valida anche per i familiari a carico. Non è invece valida l'iscrizione volontaria al S.S.N. (servizio sanitario nazionale) a favore dei familiari a carico dello straniero soggiornante per motivi di studio o per collocamento alla pari (au pair). In materia, restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

LINK UTILI (Indirizzi estesi dei collegamenti web citati nel testo del presente documento):

- ✓ Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione) = <https://www.normattiva.it/ricerca/semplice>
- ✓ DPR 394 del 1999 = <https://www.normattiva.it/ricerca/semplice>
- ✓ Regolamento CE810/2009 (Codice dei Visti)= <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:j10028>
- ✓ Regolamento CE562/2006 (Codice Frontiere Schengen)= <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:l14514>
- ✓ Regolamento UE 265/2010 = <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32010R0265>
- ✓ Tabella Direttiva Ministero dell'Interno 01.03.2000 (mezzi economici) = <http://www.poliziadistato.it/articolo/226/>
- ✓ Ministero degli Affari Esteri = <https://www.esteri.it/it/>
- ✓ Ministero Interno = <http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso>
- ✓ Ministero Interno = http://www.interno.gov.it/it/contatti/uffici-centrali-e-periferici?f%5b0%5d=field_organization%3A62
- ✓ Questure territorialmente competenti/Uffici Immigrazione Polizia di Stato (indirizzi) = <http://questure.poliziadistato.it/>
- ✓ Polizia di Stato = <http://www.poliziadistato.it/articolo/1076/> Portale Immigrazione = <http://www.portaleimmigrazione.it/>
- ✓ Poste Italiane (guida servizi straniero) = <https://www.poste.it/guida-rilascio-e-rinnovo-permesso-di-soggiorno/>
- ✓ Poste Italiane – Uffici abilitati (Sportello Amico)= <https://www.poste.it/>
- ✓ Patronati e Comuni abilitati = <http://www.portaleimmigrazione.it/> (vedi voce "Ricerca strutture")
- ✓ *Carta blu UE/European Blue Card*
 - <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:l14573> <http://www.poliziadistato.it/articolo/view/36666/>
- ✓ *Direttiva europea 38/2004/CE* = <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3Al33152>
- ✓ *Accordi internazionali "Vacanza-Lavoro" (Banca dati Accordi in vigore)*
 - <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/cooperazione-internazionale/pagine/accordi-vacanze-lavoro>
- ✓ Gioventù in Azione - Servizio Volontariato Europeo / Agenzia Nazionale per i Giovani <http://www.eurodesk.it/>
<http://www.agenziagiovani.it/>

Telefono di emergenza in Italia

Il numero di emergenza principale in Italia è il 112, il Numero Unico Europeo per le emergenze.

Il 112 è il numero gratuito da chiamare in qualsiasi emergenza in Italia e in tutti gli Stati dell'Unione Europea. Componendo questo numero, un operatore valuterà la situazione e smisterà la chiamata al servizio più appropriato, come polizia, vigili del fuoco o soccorso sanitario, garantendo una risposta rapida ed efficiente. Il numero è accessibile anche da telefoni senza SIM o senza credito e può essere utilizzato tramite l'app Where ARE U per inviare automaticamente la posizione del chiamante all'operatore della Centrale Unica di Risposta (CUR).